

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMELO MICELI, LUCA LOTTI

### **Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva**

ONOREVOLI COLLEGHI! – Gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento e, tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno agli arbitri e agli altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara.

Per individuare i fenomeni di violenza, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nel 2007, ha istituito un «Osservatorio sulla Violenza agli ufficiali di gara» quale strumento di monitoraggio degli atti di violenza a danno dei propri associati. La reportistica prodotta periodicamente dall'Osservatorio rappresenta non solo uno strumento di monitoraggio interno con il quale si analizzano cause e mezzi di contrasto, ma diventa anche oggetto utile di approfondimenti pertinenti da parte delle Istituzioni esterne.

Tra le principali forme di violenza vi sono quelli rientranti nella violenza fisica grave – che hanno procurato un danno fisico all'ufficiale di gara e accertati mediante referenziazione sanitaria –; nella violenza fisica – senza accertamento da parte di un presidio ospede-

raliero –; nella violenza tentata da parte di tesserati (calciatori, allenatori e dirigenti) che, però, non hanno comportato danni fisici all'ufficiale di gara; e nella violenza morale – ossia atti posti in essere solo da tesserati concretizzatisi in condotte discriminatorie a danno degli ufficiali di gara –.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel corso della stagione calcistica 2018-2019, sono stati oltre 450 gli episodi di violenza, gran parte dei quali verificatisi nelle categorie inferiori (prima, seconda e terza categoria) o in quelle in cui giocano i più piccoli (juniores, allievi e giovanissimi) ad opera di giocatori, dirigenti o soggetti estranei. È rilevante notare come gli episodi di violenza fisica e fisica grave superano il 60% del totale e che una percentuale significativa riguarda atti di violenza contro le donne.

La normativa italiana in materia prevede specifici casi di applicazione del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive, giornalmisticamente conosciuto come D.A.Spo., la cui disciplina necessita di alcuni adattamenti. L'intervento proposto ha, infatti, tra le sue finalità principali, quella di uniformare la nor-

mativa in tema di lesioni personali e omicidio preterintenzionale di un arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva; quella di introdurre specifiche aggravanti di pena; quella di prevedere specifiche norme in materia di D.A.Spo. e di obbligo di firma per le ipotesi di lesioni personali o omicidio preterintenzionale. Di seguito si intende offrire un quadro analitico delle disposizioni contenute nella presente Proposta di legge.

L'articolo 1 estende il Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a quanti si rendano responsabili dei delitti richiamati dal novellato art. 6-*sexies* della legge n. 401 del 1989 ed introdotto dal successivo articolo 4 della presente Proposta. In ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 della Costituzione, si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate come sussistenti successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale. A tal fine, per dare luogo alla sanzione del Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è sufficiente essere imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno solo dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*.

L'articolo 2 – aggiungendo un ultimo periodo al comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 – dispone che è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo della legge del 1989 nei casi di soggetti imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-*sexies*. In particolare, si prevede che la durata della prescrizione e del D.A.Spo. non possa essere inferiore a 3 anni nei casi di lesioni personali, a 5 anni nei casi di lesioni personali gravi o gravissime e a 10 anni nei casi di omicidio preterintenzionale.

L'articolo 3 abroga l'articolo 6-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, – introdotto dal Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, come convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 – che disponeva l'applicazione delle norme del codice penale circa le “lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali” anche ei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

L'articolo 4 introduce alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 6-*sexies* rubricato «Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive». Esso introduce un'aggravante che determina l'aumento della pena – da un terzo alla metà – che nei casi di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale qualora i fatti sono siano in danno di arbitri o di altri soggetti designati per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva ovvero per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. Tale ultima previsione amplia la sfera operativa della nuova aggravante, estendendola ai reati commessi contro vari soggetti tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza. L'aggravante trova un duplice fondamento concettuale. Da una parte, infatti, la circostanza che il ruolo del soggetto che ne è vittima sia quello di rappresentante di un'autorità decisionale, nell'ambito della gara, all'uopo demandata in nome e per conto della federazione di appartenenza; dall'altra, la necessità di riconoscere il disvalore sociale di una condotta che, spesso, viene consumata

nel corso di eventi e manifestazioni sportive ai quali prendono parte centinaia e migliaia di spettatori, tra cui bambini, giovani e famiglie, con inevitabile ripercussione e compromissione di quei valori-cardine che lo sport praticato nell'evento mira a tutelare e diffondere.

Infine, l'articolo 5 intende offrire una più ampia tutela alla vittima di condotte violente, prevedendo una presunzione assoluta di non tenuità del fatto qualora la condotta sia stata commessa in danno del giudice di gara in occasione o a causa di una manifestazione sportiva. Ciò evidenzia il maggior disvalore della condotta qualora commessa in danno di un arbitro.

In conclusione, riteniamo che occorra un serio intervento da parte dello Stato per arginare e contrastare tutti i fenomeni di violenza. Siamo certi che tale intervento normativo potrà costituire un primo, importante segnale per porre un freno a deplorevoli condotte.

Tuttavia, siamo consapevoli che, oltre alle norme di legge, è necessaria una profonda azione sul piano culturale e che parta dalla sensibilizzazione dei più piccoli affinché nei campi da gioco si concretizzino i valori più alti dello sport senza dare luogo a manifestazioni di violenza di sorta.

Art. 1.

All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-bis) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-sexies della presente legge » .

Art. 2.

All'articolo 6, comma 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa e del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore: ad anni 3 nei casi di lesioni personali; ad anni 5 nei casi di lesioni personali gravi o gravissime; ad anni 10 nei casi di omicidio preterintenzionale » .

Art. 3.

L'articolo 6-quinquies, comma 1-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è abrogato.

Art. 4.

Dopo l'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente:

« Art. 6-sexies. – (*Lesioni personali o omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive*) – Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584 del codice penale, la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti cui, in forza di una designazione della Federazione di appartenenza, risulta affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, ovvero se i fatti sono commessi in danno di soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere un incari-

co nell'ambito di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso a causa o in occasione di quest'ultima » .

Art. 5.

All'articolo 131-*bis*, comma 2, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole « commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, » sono aggiunte le seguenti: « nonché, in ogni caso, quando si procede per delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa di quest'ultima, » .

Art. 6.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.